

I_ PRIMO SCAGLIONE DI ISCRIZIONE

ENTI O IMPRESE PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI MAGGIORI DI 50 DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ INDUSTRIALE E ARTIGIANALE, E PER TUTTI GLI ALTRI SOGGETTI DIVERSI DAI PRODUTTORI INIZIALI

Tempistiche di iscrizione portale R.E.N.T.R.I.: Dal 15/12/2024 entro il 13/02/2025.

Produttori iniziali coinvolti nell'iscrizione:

- produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti,
- produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni **industriali, artigianali e di trattamento di rifiuti**, fumi ed acque con più di 50 dipendenti.

Per valutare il numero di dipendenti è necessario considerare il numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell'ente o dell'impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell'impresa o nell'Ente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Si chiarisce che il numero di dipendenti è riferito all'insieme dei dipendenti di tutte le unità locali dell'azienda.

Si specifica che l'ente o l'impresa che, a prescindere dai dipendenti, produce rifiuti pericolosi e non pericolosi nell'ambito di **attività commerciali, di servizio, sanitarie, agricole, edili** DEVE tenere il registro con riferimento ai **solì rifiuti pericolosi** e per questi **trasmettere al R.E.N.T.R.I.** i dati. Per queste tipologie di impresa l'iscrizione al R.E.N.T.R.I. dovrà avvenire negli scaglioni in cui ricade il proprio numero di dipendenti.

Soggetti diversi dai produttori iniziali coinvolti nell'iscrizione:

- impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
- trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti,
- consorzi costituiti per il recupero di particolari tipologie di rifiuti.

L'iscrizione avviene accedendo al portale R.E.N.T.R.I. tramite strumenti digitali di autenticazione e avviando l'istanza di iscrizione attraverso il sito www.rentri.gov.it nell'area operatori.

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione devono essere versati i diritti di segreteria e il contributo annuale.

I diritti di segreteria sono pari a 10,00 euro e vanno versati per ciascuna unità locale. Tali diritti devono essere corrisposti anche per ogni successiva domanda di variazione dell'iscrizione.

Il contributo annuale per ciascuna unità locale è pari a:

- 100 euro per ogni unità locale.

Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:

- 60 euro per ogni unità locale.

Si precisa che la procedura di iscrizione si conclude con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale.

Nella casistica coinvolta (enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti che svolgono attività industriale e artigianale, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali), i soggetti obbligati all'iscrizione potranno avviare la pratica di iscrizione a partire dal 15 dicembre 2024 ed effettuare il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica nel 2025, e comunque entro il 13 febbraio 2025.

Il contributo versato riferito all'iscrizione nell'anno 2025 avrà valore per l'intera annualità 2025 senza ulteriori pagamenti fino al 30 aprile dell'anno successivo.

Nel caso in cui la procedura di iscrizione si concluda con il pagamento del contributo e la trasmissione della pratica alla Sezione Regionale nel 2024, l'operatore dovrà versare anche il contributo per l'annualità 2025, entro il mese di aprile.

Terminata l'istanza di iscrizione, il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale viene vidimato digitalmente dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio, tramite la piattaforma telematica R.E.N.T.R.I. a partire dal 23 gennaio 2025.

Terminata l'iscrizione gli operatori possono incaricare soggetti interni e/o esterni all'azienda per svolgere le operazioni e la trasmissione dei dati sul portale R.E.N.T.R.I.

L'incaricato è una persona fisica che utilizza il R.E.N.T.R.I. per conto dell'operatore e accede al R.E.N.T.R.I. esclusivamente con dispositivi di autenticazione digitale. L'operatore può inserire il nominativo di una o più persone fisiche, che opereranno per suo conto, al momento dell'iscrizione o successivamente ad essa. E' possibile in qualsiasi momento modificare l'elenco degli incaricati; la modifica non costituisce una variazione oggetto di diritto di segreteria.

Si chiarisce che i vecchi registri cartacei e le precedenti modalità di registrazione e tracciabilità dei rifiuti potranno essere utilizzati sino al 12 febbraio 2025.

Chi dispone già di un sistema gestionale proprio per la gestione del registro di carico e scarico rifiuti deve assicurarsi che il proprio sistema gestionale risulti interoperabile con la piattaforma R.E.N.T.R.I. al fine di trasferire i dati in maniera diretta al portale R.E.N.T.R.I.

I possessori del sistema gestionale E – visual per la gestione del registro di carico e scarico rifiuti disporranno, per le tempistiche previste dalla normativa, della funzione di interoperabilità con il sistema R.E.N.T.R.I.

Se un operatore non dispone di un sistema gestionale può utilizzare i servizi messi a disposizione dal R.E.N.T.R.I.

Gli operatori iscritti avranno l'obbligo di trasmettere al R.E.N.T.R.I. i dati del registro di carico e scarico dei rifiuti con cadenza mensile: entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'annotazione sul registro.

L'annotazione delle movimentazioni sul registro e la trasmissione al R.E.N.T.R.I. non avvengono nello stesso momento, in quanto trattasi di operazioni distinte. Per le annotazioni da riportare nel registro rimangono ferme le scadenze previste dall'art. 190 del D.lgs. 152/2006.

Formulari - FIR:

I nuovi modelli di formulario saranno disponibili a partire dal 13 febbraio 2025.

Tali modelli sino al 13 febbraio 2026 saranno esclusivamente in formato cartaceo e dovranno essere vidimati digitalmente tramite il R.E.N.T.R.I.;

Per gli operatori iscritti i formulari possono essere vidimati e compilati dal portale R.E.N.T.R.I.

A partire dal 13 febbraio 2026 i FIR saranno digitali per i soggetti iscritti al R.E.N.T.R.I. mentre rimarranno cartacei e vidimati digitalmente tramite il R.E.N.T.R.I. per i non iscritti al R.E.N.T.R.I.

Per quanto attiene la compilazione del formulario, tale documento può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza.